



ISTITUTO COMPRENSIVO “SEBASTIANO TARICCO” CHERASCO

Via Beato Amedeo, 18 - 12062 C H E R A S C O - C.F. 91020970041 - Tel. 0172/489054 – Fax 0172/487777
Web site: www.comprendivocherasco.edu.it - E-Mail: cnic825007@istruzione.it - PEC: cnic825007@pec.istruzione.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFJB83

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA dell’IC CHERASCO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Potestà genitoriale in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;

Il funzionamento dell’Organismo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L’Organo di Garanzia dura in carica 3 anni per la componente genitori e 5 anni per la componente docenti/ATA ed è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede;
- b) due genitori ed un supplente scelti dal Consiglio di Istituto al momento del rinnovo del Consiglio stesso;
- c) due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti - Sezione della Scuola Secondaria di primo grado ed un supplente, in carica sino al decadimento di uno o più dei componenti per una durata massima di cinque anni;
- d) un personale ATA scelto dal Consiglio d’Istituto ed un supplente.

In caso che un componente effettivo si trovi in una condizione di comprovata incompatibilità rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, lo stesso verrà sostituito dai membri supplenti per la componente di rispettiva rappresentanza.

Laddove anche i membri supplenti siano incompatibili, la sostituzione avverrà su base volontaria da parte dei soggetti appartenenti alla categoria in oggetto, dietro richiesta del Dirigente scolastico e previa loro candidatura comunicata via e-mail. In caso di pluralità di candidature verrà scelto il soggetto con maggior anzianità di servizio.

Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma sono le seguenti:

- a) il componente dell'Organismo di Garanzia fa parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) il componente dell'Organismo di Garanzia è il genitore o il tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- c) il componente dell'Organismo di Garanzia è docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni, può essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale mediante istanza scritta e motivata al Presidente dell'Organismo di Garanzia; nel ricorso è necessario esporre i fatti e le motivazioni a fondamento delle proprie rimostranze e difese.
- b) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- c) L'organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso ed emette il provvedimento.
- d) L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- e) La decisione adottata dall'Organo di Garanzia è valida solo se alla seduta sono presenti almeno 6 membri designati o gli eventuali supplenti. Ciascun membro dell'Organismo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. L'astensione non vale nel conteggio dei voti. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f) La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
- g) Le deliberazioni assunte dall'Organismo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni dalla data di seduta dell'Organo stesso.